



UNIONCAMERE

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI
UNIONCAMERE
SULLA BOZZA DI CIRCOLARE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
RECANTE CHIARIMENTI
SUI NUOVI ISTITUTI DEL CODICE
DELLA CRISI D'IMPRESA E
DELL'INSOLVENZA**

Area servizi per la finanza ed il sostegno alle imprese e ambiente



INDICE

PREMESSA	1
§ 1. Il trattamento del credito tributario	1
• Criteri per la valutazione della convenienza dell'accordo transattivo	1
§ 2. Iter procedimentale	2
• Tema del doppio professionista: attestazione della convenienza e certificazione dei dati	2
• Proporzionalità nella richiesta della relazione sulla fattibilità del piano	4
• Tempistiche di presentazione della proposta transattiva e tempistiche di risposta dell'Agenzia delle Entrate	5
§ 3. Coordinamento tra Agenzia delle Entrate e misure protettive nel procedimento di Composizione negoziata della crisi	6
• Interlocuzione dell'Agenzia delle Entrate nel procedimento sulle misure protettive	6
§ 4. Accordo transattivo con l'Agenzia delle Entrate	8
• Rilevanza degli accordi informali raggiunti nei 12 mesi di Composizione negoziata	8
§ 5. Profili di responsabilità del funzionario nell'istruttoria della proposta transattiva	9
• Responsabilità del funzionario nella valutazione della proposta transattiva	9
§ 6. Monitoraggio statistico degli accordi transattivi e degli esiti delle trattative	11
• Raccolta e analisi dei dati sugli accordi transattivi	11



PREMESSA

Unioncamere, quale ente rappresentativo del sistema camerale italiano e soggetto impegnato nelle attività di supporto connesse all'istituto della Composizione negoziata della crisi d'impresa, partecipa con interesse alla consultazione pubblica avviata dall'Agenzia delle Entrate sulla bozza di circolare dedicata agli istituti disciplinati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e dalle sue successive modificazioni.

Il presente documento raccoglie le osservazioni e le proposte di integrazione formulate da Unioncamere alla luce dell'esperienza applicativa maturata dal sistema camerale nell'ambito della Composizione negoziata.

L'obiettivo è contribuire, in un'ottica collaborativa, alla definizione di un quadro interpretativo chiaro, coerente e funzionale all'efficace applicazione delle disposizioni oggetto di consultazione.

A cura di:

- *Sandro Pettinato, Vicesegretario Generale Unioncamere;*
- *Andrea Muti, Funzionario Unioncamere;*
- *Francesca Vitellone, Consulente Dintec.*

Roma, 12 maggio 2026



§ 1. Il trattamento del credito tributario

- Criteri per la valutazione della convenienza dell'accordo transattivo
(Pag. 113 e 114 della bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate)

Osservazioni

La bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate illustra correttamente il quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla falcidiabilità dell'IVA, richiamando la sentenza *Degano Trasporti S.a.s* della Corte di Giustizia dell'UE del 7 aprile 2016 (Causa C-546/14) ed il principio secondo cui la riduzione del credito IVA è ammissibile solo ove sia attestato che il credito non riceverebbe un trattamento migliore nell'alternativa della liquidazione giudiziale.

Tuttavia, la circolare non fornisce indicazioni operative ai funzionari degli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate incaricati della valutazione della convenienza dell'accordo transattivo. In assenza di parametri chiari, vi è il rischio che tali Uffici:

- assumano criteri valutativi desunti da altri strumenti di regolazione della crisi fondati su votazioni, maggioranze o meccanismi di cram down, non coerenti con la natura negoziale della Composizione negoziata;
- adottino, sul piano applicativo, un approccio eccessivamente prudentiale, rigettando proposte transattive che, pur prevedendo un soddisfacimento non elevato del credito erariale, risulterebbero comunque più convenienti rispetto all'alternativa liquidatoria.

Inoltre, la circolare non valorizza adeguatamente un ulteriore profilo di convenienza: la continuità aziendale e la conseguente preservazione della base imponibile futura, che rappresenta un interesse pubblico rilevante per l'Amministrazione finanziaria.

Proposte

Unioncamere propone di integrare la circolare chiarendo che:

- siano forniti precisi parametri orientativi che aiutino i funzionari degli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate (Direzioni provinciali e regionali) a valutare la proposta transattiva in un'ottica comparativa rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
- nella Composizione negoziata non esistono soglie minime legali predeterminate di soddisfazione dei creditori, poiché non trovano applicazione i meccanismi tipici delle procedure concorsuali o degli strumenti di regolazione della crisi fondati su votazioni, maggioranze e cram down, essendo la CN un percorso basato sulla negoziazione volontaria tra le parti;



- la valutazione della convenienza dell'accordo transattivo deve essere fatta caso per caso, sulla base dell'attestazione del professionista indipendente e delle prospettive di continuità aziendale;
- la convenienza deve considerare anche:
 - la capacità dell'impresa di generare reddito futuro;
 - il mantenimento della base imponibile;
 - l'impatto economico e sociale della continuità;
 - la forza lavoro coinvolta nell'impresa;
- l'Agenzia delle Entrate deve adottare un approccio proporzionato, e non meramente difensivo, coerente con la finalità di risanamento e con la funzione preventiva e collaborativa dell'istituto.

Questi chiarimenti contribuirebbero a uniformare le prassi applicative, ridurre il rischio di valutazioni eccessivamente restrittive e valorizzare la funzione preventiva e collaborativa della Composizione negoziata.

§ 2. Iter procedimentale

- **Tema del doppio professionista: attestazione della convenienza e certificazione dei dati (Pag. 115 e 116 della bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate)**

Osservazioni

La bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate, alla fine della pag. 115 e all'inizio della pag. 116, chiarisce che le due relazioni richieste nell'ambito della proposta transattiva – l'attestazione della convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali – non possono essere redatte dal medesimo professionista, al fine di garantire il rispetto del principio di imparzialità ed indipendenza.

Questa impostazione introducendo una distinzione rigida tra il professionista attestatore della convenienza della proposta transattiva ed il professionista certificatore della completezza e veridicità dei dati aziendali, solleva alcune criticità.

Essa:

- non trova un fondamento normativo. L'art. 2, lett. o), del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), infatti, si limita a definire i requisiti soggettivi e oggettivi del professionista indipendente, senza introdurre alcuna prescrizione che imponga la presenza di due soggetti distinti per le diverse attività richieste nell'ambito della proposta transattiva. La normativa vigente richiede che tali funzioni siano svolte da figure qualificate e



indipendenti, ma non prevede un divieto di cumulo né individua incompatibilità strutturali tra le due attività. L'obbligo di sdoppiare i ruoli, così come formulato nella bozza di circolare, costituisce pertanto una scelta interpretativa dell'Amministrazione, non desumibile dal dato legislativo e potenzialmente idonea a introdurre rigidità non necessarie nella gestione della Composizione negoziata;

- comporterebbe un aumento dei costi per il debitore, con un impatto particolarmente significativo per le imprese di minori dimensioni, che dispongono di risorse economiche più limitate e per le quali l'obbligo di ricorrere a due professionisti distinti rischia di incidere in modo sproporzionato rispetto agli obiettivi di economicità propri della Composizione negoziata;
- potrebbe generare incertezza operativa e prassi territoriali difformi.

Proposte

Unioncamere propone di integrare la circolare con indicazioni più chiare e proporzionate, prevedendo che:

- non sussiste un obbligo generalizzato di ricorrere a due professionisti distinti per l'attestazione della convenienza e per la certificazione della completezza e veridicità dei dati aziendali, poiché la normativa vigente non prevede una separazione obbligatoria delle funzioni né introduce incompatibilità strutturali che impediscano a un unico professionista indipendente di svolgerle entrambe;
- in mancanza di una previsione normativa espressa che imponga la distinzione dei ruoli, è possibile che un unico professionista indipendente – purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, lett. o), CCII e in assenza di situazioni di conflitto, incompatibilità o altri elementi idonei a compromettere la sua indipendenza e la sua imparzialità – possa redigere sia l'attestazione della convenienza sia la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali;
- la scelta di ricorrere a un solo professionista risulta coerente con i principi di proporzionalità, economicità e semplificazione che caratterizzano la Composizione negoziata, soprattutto nei casi in cui:
 - la struttura aziendale sia di dimensioni ridotte;
 - il debito tributario non sia particolarmente rilevante;
 - il piano di risanamento predisposto dal debitore presenti un contenuto tecnico limitato;
- gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate dovrebbero adottare criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, così da evitare prassi difformi e garantire un'applicazione coerente e proporzionata delle disposizioni.



Una disciplina più proporzionata e coerente con il dettato normativo contribuirebbe a rendere la Composizione negoziata uno strumento più accessibile ed efficace, assicurando al tempo stesso uniformità applicativa, sostenibilità dei costi e un corretto bilanciamento tra esigenze istruttorie e finalità dell'istituto.

- **Proporzionalità nella richiesta della relazione sulla fattibilità del piano (Pag. 116 della bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate)**

Osservazioni

A pag. 116 della bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate si afferma che, al fine di agevolare l'istruttoria della proposta transattiva è "*auspicabile*" che il debitore presenti una relazione sulla fattibilità del piano di risanamento dell'impresa, anche non attestata, quale elemento utile per valutare la ragionevole possibilità di adempimento degli obblighi derivanti dalla proposta di accordo.

Pur non configurando un obbligo formale, questa indicazione rischia di essere interpretata dagli Uffici dell'Agenzia come una richiesta sistematica e perentoria, con due conseguenze critiche:

- aggravio documentale per il debitore, che potrebbe essere indotto a predisporre una relazione aggiuntiva anche quando non necessaria, con costi e tempi non coerenti con la natura snella della Composizione negoziata.
- approccio difensivo dei funzionari, che potrebbero richiedere sempre tale relazione per cautelarsi, nonostante la circolare precisi che "*la mancanza dell'attestazione non potrà incidere sul giudizio finale degli Uffici*".

In assenza di criteri di proporzionalità – intesi come necessità di commisurare le richieste istruttorie alla complessità del piano, alla rilevanza del debito tributario e alla dimensione dell'impresa – gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate potrebbero richiedere la relazione sulla fattibilità del piano di risanamento anche nei casi in cui non risulti effettivamente necessaria, con un effetto distorsivo sull'istruttoria.

Proposte

Unioncamere propone di integrare la circolare introducendo un principio di proporzionalità nella valutazione dell'opportunità di richiedere la relazione sulla fattibilità del piano, chiarendo che:

- la relazione non attestata non costituisce un requisito necessario per l'ammissibilità della proposta transattiva;
- la relazione sulla fattibilità del piano non deve essere richiesta in modo generalizzato:
 - se il debito verso l'Agenzia delle Entrate è marginale, non è ragionevole richiedere una relazione sulla fattibilità del piano;



- se il debito è significativo, può essere richiesta un'attestazione più articolata, purché proporzionata al peso del debito tributario e alla complessità della situazione aziendale;
- la relazione, ove richiesta, deve avere funzione meramente informativa e non può essere utilizzata come parametro per valutare la responsabilità del funzionario;
- è opportuno ribadire che l'istruttoria deve rimanere coerente con la natura rapida, informale e collaborativa della Composizione negoziata.

L'introduzione di questo chiarimento contribuirebbe a:

- evitare appesantimenti procedurali non necessari;
 - uniformare le prassi applicative degli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate;
 - garantire un equilibrio tra esigenze istruttorie e finalità dell'istituto;
 - preservare la funzionalità della Composizione negoziata come strumento di prevenzione e risanamento.
- *Tempistiche di presentazione della proposta transattiva e tempistiche di risposta dell'Agenzia delle Entrate*
(Pag. 117, 118 e 119 della bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate)

Osservazioni

Unioncamere condivide il fatto che nella bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate viene dedicata un'ampia trattazione ai tempi entro i quali il debitore dovrebbe presentare la proposta di accordo transattivo, sottolineando la necessità che essa pervenga "*con congruo anticipo*" rispetto alla scadenza delle trattative (ad es. entro un massimo 120 giorni), così da consentire agli Uffici lo svolgimento dell'istruttoria amministrativa. Tale impostazione è coerente con i principi di correttezza, buona fede, efficienza e celerità che caratterizzano la Composizione negoziata e trova riscontro anche nei dati in possesso di Unioncamere, che evidenziano come, in numerosi casi, la proposta transattiva venga presentata dal debitore in una fase già avanzata delle trattative.

Tuttavia, la circolare non dedica analoga attenzione ai tempi di risposta dell'Agenzia delle Entrate, limitandosi a un breve richiamo alla necessità di svolgere l'istruttoria "*in tempi coerenti*" con la presentazione dell'istanza. Questa asimmetria rischia di compromettere l'effettività del percorso negoziale, soprattutto nei casi in cui l'esposizione debitoria verso l'erario sia rilevante e la proposta richieda un contraddittorio articolato.

In assenza di un'indicazione chiara sui tempi di risposta, si potrebbe verificare un rallentamento delle trattative tale da pregiudicare la possibilità di raggiungere un accordo entro i termini massimi previsti dall'art. 17, comma 7, CCII (180 giorni prorogabili di ulteriori 180). Ciò risulterebbe in contrasto con



la natura rapida e collaborativa della Composizione negoziata, che presuppone un comportamento attivo e tempestivo da parte di tutte le parti coinvolte, inclusa l'Agazia delle Entrate.

Proposte

Unioncamere suggerisce di integrare la circolare prevedendo che:

- l'Agazia delle Entrate debba rispondere alla proposta transattiva entro un termine congruo, coerente con la durata massima delle trattative e con il principio di celerità dell'istituto;
- la risposta dell'Agazia debba essere tempestiva, motivata e funzionale alla prosecuzione delle trattative, favorendo eventuali riformulazioni della proposta e assicurando un contraddittorio effettivo;
- non sia considerata conforme ai principi di correttezza e buona fede una risposta resa in prossimità della scadenza del termine delle trattative (ad es. con un margine temporale inferiore a 30 giorni), qualora ciò impedisca al debitore di riformulare la proposta o di valutare soluzioni alternative;
- la circolare chiarisca che i doveri di collaborazione, trasparenza e tempestività gravano simmetricamente su entrambe le parti:
 - il debitore deve presentare la proposta con anticipo;
 - l'Agazia delle Entrate deve rispondere entro tempi ragionevoli, evitando inerzie che possano compromettere l'esito del percorso.

§ 3. *Coordinamento tra Agazia delle Entrate e misure protettive nel procedimento di Composizione negoziata della crisi – (Nuovo paragrafo)*

- *Interlocazione dell'Agazia delle Entrate nel procedimento sulle misure protettive (Da poter inserire a pag. 119 della bozza di circolare, al termine del paragrafo "Iter procedimentale")*

Osservazioni

La bozza di circolare in questione non affronta il tema delle modalità di interlocazione dell'Agazia delle Entrate nell'ambito del procedimento relativo alla conferma, modifica o revoca delle misure protettive previste dagli artt. 18 e 19 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).

Si tratta di un profilo rilevante, poiché:

- il Tribunale, ai sensi dell'art. 19 CCII, può sentire i creditori interessati e acquisire il parere dell'Esperto ai fini della valutazione delle misure protettive;



- l'Agenda delle Entrate, quale creditore interessato, può essere coinvolta nel contraddittorio instaurato nell'ambito del relativo procedimento;
- l'assenza di indicazioni operative potrebbe determinare prassi applicative non uniformi tra gli Uffici territoriali, con conseguenti difformità nelle modalità di interlocuzione.

In tale contesto, appare opportuno chiarire che eventuali interlocuzioni dell'Agenda delle Entrate con l'autorità giudiziaria devono svolgersi nell'ambito del contraddittorio procedimentale e nel rispetto delle garanzie di trasparenza e parità delle parti, evitando canali informali di comunicazione non conoscibili dagli altri soggetti coinvolti.

Tali modalità, ove si sostanzino in interlocuzioni non incardinate nel contraddittorio previsto dagli artt. 18 e 19 CCII, potrebbero infatti:

- alterare l'equilibrio dello stesso contraddittorio procedimentale;
- compromettere la percezione di imparzialità dell'azione amministrativa.

La Composizione negoziata è improntata alla leale collaborazione e alla trasparenza; pertanto, anche l'interlocuzione dell'Agenda delle Entrate, in particolare nei casi in cui essa si rapporta con il Tribunale competente, deve svolgersi nel rigoroso rispetto di tali principi.

Proposte

Unioncamere propone di integrare la circolare con un paragrafo dedicato al coordinamento tra l'Agenda delle Entrate e il Tribunale in materia di misure protettive, chiarendo che:

- l'Agenda interviene nel procedimento nei limiti e secondo le modalità previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) evitando interlocuzioni informali o unilaterali con il Tribunale;
- ogni comunicazione diretta al Tribunale deve avvenire nel rispetto del contraddittorio, con contestuale conoscenza dell'Esperto e delle altre parti coinvolte;
- l'Agenda deve evitare iniziative autonome volte a influenzare la decisione del Giudice sulle misure protettive, poiché tale valutazione spetta al Tribunale sulla base degli elementi forniti dall'Esperto e dal debitore, oltre che dai creditori;
- le osservazioni dell'Agenda devono essere coerenti con la finalità dell'istituto, che è quella di favorire il risanamento e non di anticipare valutazioni sul merito del credito;
- è opportuno prevedere una linea guida uniforme per gli Uffici territoriali, così da evitare prassi difformi e garantire un comportamento omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Un chiarimento in tal senso contribuirebbe a:

- rafforzare la trasparenza del procedimento;
- tutelare il ruolo dell'Esperto;
- garantire un corretto equilibrio tra le parti coinvolte;



- prevenire comportamenti non coordinati che potrebbero incidere sull'efficacia delle misure protettive.

§ 4. Accordo transattivo con l'Agenzia delle Entrate

- Rilevanza degli accordi informali raggiunti nei 12 mesi di Composizione negoziata (Nuovo punto da poter inserire dopo l'ultima frase presente a pag. 119 della bozza dell'Agenzia delle Entrate)

Osservazioni

La bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'accordo transattivo può essere formalizzato anche oltre la scadenza dei termini delle trattative, purché sottoscritto e successivamente depositato presso il Tribunale, con efficacia subordinata al decreto del Giudice (*"Tale fase integrativa dell'efficacia dell'accordo può avvenire anche dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 17, comma 7"*).

Tuttavia, non viene affrontato il tema della rilevanza degli accordi informali eventualmente raggiunti nel corso della procedura di Composizione negoziata, soprattutto nei casi — frequenti nella prassi — in cui:

- la Composizione negoziata si conclude senza un accordo formalizzato ex art. 23, comma 2-bis;
- il debitore accede successivamente ad altri strumenti (Accordo di ristrutturazione, Concordato preventivo, Piano di ristrutturazione omologato);
- le trattative svolte in sede di Composizione negoziata hanno comunque prodotto un'intesa sostanziale con l'Agenzia o con altri creditori.

Nella pratica applicativa, tali intese rappresentano un patrimonio negoziale rilevante, frutto di mesi di analisi, scambi documentali, verifiche tecniche e valutazioni condivise. La loro mancata valorizzazione rischia di:

- disperdere il lavoro svolto durante la Composizione negoziata;
- costringere le parti negoziali (debitore e creditori) a riavviare da zero il confronto in sede di Accordo di ristrutturazione, Concordato preventivo, Piano di ristrutturazione omologato;
- generare discontinuità nella gestione del debito tributario;
- compromettere l'efficienza complessiva del sistema, in contrasto con i principi di buona fede, correttezza e continuità negoziale che permeano l'istituto.



All'interno della bozza di circolare in esame, non risulta precisato se tali accordi informali possano essere riutilizzati, recepiti o richiamati nell'ambito di successivi strumenti di regolazione della crisi, né se possano costituire un elemento di valutazione per l'Agenzia delle Entrate nelle fasi successive.

Proposte

Unioncamere propone di integrare la circolare con un chiarimento volto a riconoscere la rilevanza degli accordi informali raggiunti nel corso della Composizione negoziata, prevedendo che:

- gli accordi informali, ove documentati, possano essere richiamati e valorizzati nell'ambito dei successivi strumenti di regolazione della crisi (Accordo di ristrutturazione, Concordato preventivo, Piano di ristrutturazione omologato);
- tali accordi possano fungere da base negoziale già definita, consentendo di proseguire le trattative nei successivi strumenti di regolazione della crisi senza dover ricostruire attività istruttorie e valutazioni già svolte, con evidenti benefici in termini di rapidità, continuità ed efficienza del percorso di risanamento di un'impresa;
- sia auspicabile che gli accordi informali e le intese non sfociate in un accordo definitivo rimangano tracciati e disponibili all'interno della piattaforma, così da garantirne la conoscibilità e consentirne l'utilizzo in caso di apertura successiva di altre procedure di regolazione della crisi.

§ 5. Profili di responsabilità del funzionario nell'istruttoria della proposta transattiva – (Nuovo paragrafo)

- **Responsabilità del funzionario nella valutazione della proposta transattiva**
(Da poter inserire a pag. 120 della bozza di circolare, al termine del paragrafo "Accordo transattivo con l'Agenzia dell'Entrate")

Osservazioni

La bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate non affronta il tema della responsabilità del funzionario incaricato dell'istruttoria della proposta transattiva. La recente riforma della responsabilità amministrativo-contabile, approvata dal Parlamento il 27 dicembre 2025, ha modificato la disciplina del danno erariale prevista dalla legge n. 20/1994 e dal Codice della giustizia contabile, confermando la responsabilità per dolo e colpa grave, ma tipizzando in modo più rigoroso e restrittivo le ipotesi rilevanti di colpa grave.

L'assenza di un chiarimento esplicito nella bozza di circolare in esame può determinare effetti distorsivi nell'applicazione dell'istituto. In particolare:



- i funzionari potrebbero adottare un approccio eccessivamente prudente, temendo che l'adesione a una proposta transattiva con livelli di soddisfazione inferiori a quelli che, nella prassi di altri istituti — come gli accordi di ristrutturazione soggetti a cram down — vengono generalmente considerati adeguati, possa esporli a contestazioni di responsabilità;
- tale prudenza potrebbe tradursi in un rigetto sistematico delle proposte, anche quando risultano più convenienti rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
- si rischia di compromettere l'effettività della Composizione negoziata, che presuppone un comportamento collaborativo, proporzionato e orientato alla soluzione.

Inoltre, la mancanza di indicazioni operative può indurre gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate a richiedere documentazione aggiuntiva — come una relazione sulla fattibilità del piano — non per effettive esigenze istruttorie, ma come forma di autotutela, con conseguente aggravio per il debitore e rallentamento delle trattative.

Proposte

Unioncamere propone di integrare la bozza di circolare con un paragrafo dedicato ai profili di responsabilità del funzionario, chiarendo che:

- la responsabilità amministrativo-contabile resta ancorata al dolo e alla colpa grave, come previsto dalla normativa vigente, fermo restando che la recente riforma ha tipizzato in modo più rigoroso le ipotesi rilevanti di colpa grave;
- l'adesione ad una proposta supportata dalla documentazione prevista dalla legge e dalle attestazioni rese dal professionista indipendente non integra, di per sé, alcun profilo di responsabilità in capo ai funzionari e ai responsabili dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate coinvolti nell'istruttoria;
- il funzionario deve valutare la proposta esclusivamente sulla base della convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, senza applicare soglie o criteri derivanti da altri istituti;
- l'istruttoria deve essere condotta in modo collaborativo e non meramente difensivo, coerentemente con la finalità preventiva e negoziale dell'istituto della Composizione negoziata;
- la richiesta di documentazione ulteriore deve essere proporzionata e motivata, evitando prassi che possano trasformare l'istruttoria in un procedimento eccessivamente formalizzato.

Un chiarimento in tal senso contribuirebbe a:

- uniformare le prassi applicative;
- ridurre il rischio di comportamenti eccessivamente cautelativi;
- favorire un approccio più equilibrato e funzionale al buon esito delle trattative.



**§ 6. Monitoraggio statistico degli accordi transattivi fiscali –
(Nuovo paragrafo)**

- **Raccolta e analisi dei dati sugli accordi transattivi fiscali**
(Da poter inserire al termine del paragrafo “3.7 Conduzione delle trattative in caso di gruppi di imprese - art. 25 -”, pag. 123 della bozza di circolare)

Osservazioni

La bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate non affronta il tema del monitoraggio statistico degli accordi transattivi fiscali raggiunti nell’ambito della Composizione negoziata.

Questa omissione è rilevante per più ragioni:

- la Composizione negoziata è un istituto relativamente recente e necessita di un osservatorio strutturato per valutarne l’efficacia;
- gli accordi transattivi ex art. 23, comma 2-*bis*, rappresentano una novità assoluta e richiedono un monitoraggio dedicato;

L’assenza di dati aggregati impedisce di comprendere:

- la frequenza delle proposte transattive;
- le percentuali di adesione;
- le motivazioni dei rigetti;
- le differenze territoriali nelle prassi applicative;
- l’impatto degli accordi sulla continuità aziendale.

Proposte

Unioncamere propone di integrare la bozza di circolare in esame prevedendo:

- l’istituzione di un monitoraggio sistematico degli accordi transattivi fiscali;
- la trasmissione periodica dei dati da parte delle Direzioni territoriali alla struttura centrale dell’Agenzia delle Entrate;
- la successiva comunicazione periodica agli stakeholder istituzionali dei dati aggregati, da parte della struttura centrale dell’Agenzia delle Entrate, al fine di assicurare trasparenza, uniformità delle prassi e una valutazione condivisa dell’efficacia dell’istituto.

Un sistema di monitoraggio strutturato consentirebbe all’Agenzia delle Entrate di svolgere un ruolo più consapevole e proattivo nel percorso di risanamento delle imprese, contribuendo alla trasparenza e alla valutazione complessiva dell’istituto della Composizione negoziata.